

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (III) - INDUSTRIA (X)

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **ZERBI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas (579)	27
PRESIDENTE, <i>Relatore per la X Commissione</i>	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
FALETTI	28, 31, 32, 33
GAVA, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
LOMBARDI RIGGARDO	29, 30, 31, 34, 35, 36
BREGANZE	33, 34
GORINI, <i>Relatore per la III Commissione</i>	34
FORMICHELLA	34, 37
QUARELLO	36
PREZIOSI	37
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	42

La seduta comincia alle 10,15.

PEDINI, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Aimi e Foderaro della III Commissione e De' Cocci, La Malfa, Pignatelli e Volpe della X Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (579).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas ».

Sono lieto della presenza dell'onorevole Ministro dell'industria, il quale ci potrà dire se gli emendamenti da noi apportati al testo del disegno di legge proposto dal Governo sono ritenuti dal Governo stesso accettabili o meno.

Come è noto, su proposta dell'onorevole Riccardo Lombardi, le due Commissioni riunite, nella seduta del 27 novembre scorso, approvando il primo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dai relatori, si sono riservate l'ulteriore precisazione delle « società, enti od aziende » tenute all'adozione dei modelli obbligatori di bilancio.

Il comma approvato è il seguente:

« A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società, enti od aziende che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Ora, a scioglimento di detta riserva, si propone di precisare come segue.

« ... le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto... ».

FALETTI. Metterei « ...e gli altri... ».

PRESIDENTE. Ho qualche dubbio, perché, anche successivamente, ci si riferisce sempre così; non vorrei che avesse cioè l'effetto opposto.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Potremmo porre una virgola e, anche, anziché dire « che », specificare « i quali... ».

FALETTI. Noi parliamo di aziende al femminile; dicendo « i quali » potremmo far nascere dubbi. Perciò preferirei la parola « che ».

PRESIDENTE. D'accordo sul « che ». Il concetto resta così precisato e la frase aggiuntiva da inserire al primo comma dell'articolo 1 è la seguente:

« ...le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto... ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1 così formulato:

« Le società predette, quando esercitano altre attività produttive di beni o di servizi debbono redigere un distinto conto dei profitti e delle perdite per le attività di cui al comma precedente, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

Da un punto di vista teorico questo procedimento offre, a mio parere, la possibilità di avere nel conto particolare perdite e profitti dei valori che sono frutto di ripartizione sul costo generale dell'azienda. Ciò darebbe adito a valutazioni lasciate alla possibilità di chi redige il bilancio. Quindi, tecnicamente, ritengo che sia miglior cosa affermare che le società che esercitano un'attività mista adottano il bilancio unico usando le appostazioni del bilancio stesso per la parte elettrica e scendendo poi a particolari, per cui si sono lasciati puntini, per la parte economica. Oppure, qualora l'attività non elettrica sia as-

solutamente prevalente rispetto a quella elettrica, si dà la facoltà all'impresa di adottare e redigere il bilancio che più ritiene opportuno, facendole però obbligo di allegare a quel bilancio non già il conto perdite e profitti, come è detto nel testo del disegno di legge governativo, ma l'intero bilancio di esercizio, con i modelli che abbiamo già stabiliti al comma precedente, riempiti solamente con le voci che attengono alla parte elettrica.

Con ciò si evita il grave inconveniente tecnico di autorizzare delle arbitrarie ripartizioni di costo, di spese generali, fra il settore elettrico e il settore non elettrico.

I relatori sono intimamente convinti che questa sia una forma estremamente precisa, anche per avere, da parte del Ministero dell'industria, dati molto più significativi. Il problema eventualmente sarà quello di approvare quando si ritenga prevalente la gestione non elettrica su quella elettrica. Accontentarsi di lasciare il termine « prevalente » significa lasciare ancora un margine opinabile; secondo i relatori l'unica cosa logica è quella di riportarsi ai ricavi, quelli elettrici e quelli non elettrici. Si è detto allora fin quando i ricavi non elettrici non superino il doppio di quelli elettrici, le imprese debbono redigere il bilancio conformemente al primo comma; qualora, invece, i ricavi stessi superino il doppio, anziché redigere il bilancio d'esercizio nella forma di cui ai modelli, è consentita una libertà di scelta salvo l'obbligo di riempire i modelli stessi per la parte elettrica. Mi pare sia difficile avere dei dubbi sull'interpretazione di un tale emendamento che potrebbe essere del seguente tenore. « Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicita nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando opportunamente, a tal fine, gli stessi modelli di cui al comma precedente ».

FALETTI. Io toglierei la parola « opportunamente ».

PRESIDENTE. Direi di no, perché è intenzionale. Evidentemente, quando di uno schema di bilancio chiediamo solamente un prospetto dimostrativo, dobbiamo dire « opportunamente », ovvero dobbiamo usare un'altra allocuzione analoga.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

LOMBARDI RICCARDO. Quell'« opportunamente », secondo me, si presta all'equivoco.

PRESIDENTE. D'accordo, allora; lo soprimo ben volentieri.

LOMBARDI RICCARDO. Risultano allora sistemati il primo e il secondo comma dell'articolo 1. In base al secondo comma, se ho ben capito, il criterio è misto: quando il ricavo di altre attività non sia inferiore al doppio, è facoltativo e là dove, per contro, è inferiore, si intende compreso l'obbligo previsto al primo comma. Siamo d'accordo. Piuttosto, non sarebbe meglio indicare tutto ciò in modo più esplicito?

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Secondo me, risulta chiaramente nel testo.

PRESIDENTE. Tutti sono tenuti ad adottare lo schema di bilancio appositamente richiesto, anche quando i ricavi elettrici rappresentassero una centesima parte dei ricavi totali; ma, qualora i ricavi non elettrici superino il doppio dei ricavi elettrici, le società hanno facoltà di predisporre il bilancio come meglio credono col solo impegno di allegare il prospetto dimostrativo in base agli schemi predisposti.

LOMBARDI RICCARDO. Intendiamo così che, in tutti gli altri casi in cui i ricavi siano inferiori rispetto a quelli elettrici, resta fermo l'obbligo del bilancio-tipo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni resta intesa la soppressione della parola « opportunamente », come da suggerimento dell'onorevole Faletti, condiviso dall'onorevole Lombardi.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dai relatori, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dai relatori. Ne do lettura:

« Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare ».

L'allineamento cui tende questo comma aggiuntivo è evidente e, quindi, non ritengo sia il caso di soffermarsi ad illustrarlo. Lo pongo senz'altro in votazione e, se approvato, diverrà il terzo ed ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

L'articolo 1, nel suo complesso, rimane pertanto, così formulato:

A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« I modelli indicati nell'articolo 1 sono approvati previo parere di un Comitato composto dal Sottosegretario del Ministero dell'industria e commercio che lo presiede, da un direttore generale del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, dal segretario generale del Comitato dei prezzi e da tre esperti in materia contabile.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

I rappresentanti dei Ministeri sono designati dai rispettivi Ministri.

Gli esperti debbono essere scelti, su terne proposte da ciascuna delle Associazioni sindacali a carattere nazionale della categoria alla quale appartengono le società di cui all'articolo 1, fra persone che abbiano partico-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

lare competenza nella contabilità dei settori in cui operano le società stesse.

E segretario del Comitato un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non superiore all'ottavo ».

I relatori propongono la pura e semplice soppressione di questo articolo in quanto lo ritengono del tutto superfluo. Pongo, perciò, in votazione il mantenimento dell'articolo di cui è chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 2 del disegno di legge si intende, pertanto, soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 che, se sarà approvato, diventerà logicamente l'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo governativo originario:

« Le società indicate all'articolo 1 debbono trasmettere annualmente, entro trenta giorni dall'approvazione, copia dei bilanci e dei conti prodotti e perdite al Ministero dell'industria e commercio.

Il Ministero predetto, sentito il Ministero dell'interno nel caso di società concessionarie, può disporre accertamenti sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano tenute in modo da consentire la redazione del bilancio e del conto predetto nelle forme previste dall'articolo 1 ».

I relatori propongono un comma aggiuntivo da collocare all'inizio dell'articolo per precisare in chiari termini tecnici il rapporto fra bilancio-tipo e contabilità aziendale. Ne do lettura:

« Le società, aziende, enti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'articolo 1 ».

Il contenuto del comma proposto dai relatori è molto chiaro. Lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

(È approvato).

Al primo comma dell'articolo 3 del testo governativo, i relatori propongono la sostituzione del seguente:

« Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approva-

zione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio ».

Sinceramente debbo dire che i relatori sono stati in dubbio se valesse la pena di fare questa precisazione oppure se non fosse meglio riferirsi all'articolo 2435 del Codice civile che fa obbligo della presentazione del bilancio.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non c'è stata l'abrogazione di questa norma !

PRESIDENTE. D'accordo. Allora l'unica modifica consiste nel sostituire a « Le società indicate all'articolo 1... » le seguenti parole: « Le società, aziende, enti predetti... »; come necessario coordinamento al testo già approvato.

Pongo in votazione il comma nel nuovo testo proposto dai relatori.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 3, i relatori propongono la semplice soppressione delle parole « e del conto », alla sesta riga. Si dovrebbe dire: « ... la redazione del bilancio di esercizio... », perché questo comprende sia lo stato patrimoniale sia il conto perdite e profitti.

Senonchè, mi sembra che l'onorevole Ministro voglia proporre qualche emendamento suscettibile di portare ad una maggiore precisazione.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo, naturalmente, sulla sostanza dell'articolo. Desidererei precisare meglio, tuttavia, onde ottenere maggiore speditezza nei compiti di vigilanza che competono al Ministero dell'industria. Qui noi ci troviamo di fronte ad aziende municipalizzate e ad enti di diritto pubblico, alcuni dei quali sono di carattere regionale. Proporrei, quindi, che, alla formulazione indicata nell'articolo: ... « sentito il Ministero dell'interno nel caso di società concessionarie... », si sostituisse quest'altra formulazione, più comprensiva e precisa: « Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende o sugli enti pubblici, o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale, può disporre accertamenti, anche mediante ispezioni di propri funzionari, sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio d'esercizio, nelle forme previste dagli articoli precedenti ».

LOMBARDI RICCARDO. Vorrei raccomandare anch'io l'adozione di questo sistema, in

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

quanto mi sembra utile non interrompere una consuetudine che è divenuta in questi anni utilissima per poter accertare lo stato non soltanto patrimoniale, ma economico delle aziende e, quindi, per servire di base alle ulteriori disposizioni regolamentari di governo. Questo sistema, in certo modo ratifica una procedura che si è già dimostrata molto utile e produttiva.

FALETTI. Non è qui il caso di sentire il Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne le aziende elettriche? Vi è poi da fare un'altra osservazione. Mi sembra quasi superfluo insistere esplicitamente con la dizione: « ...a mezzo di propri funzionari... »; quando si dice già che ...« può eseguire accertamenti... ». Va da se che il Ministero farà come meglio riterrà opportuno. Quindi quella formulazione non aggiunge nulla, direi, anzi, che forse toglie qualcosa.

PRESIDENTE. Faccio osservare, a mia volta, che ci è stato sottolineato, da parte di qualche autorevole collega, il fatto che talune aziende municipalizzate non hanno nè personalità giuridica nè autonomia patrimoniale. Come quella di Milano, mi sembra. Ora, se noi diciamo solo « enti pubblici », non rischiamo di escludere questo particolare tipo di azienda? Non sarebbe pertanto meglio dire che « esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 »?

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Esatto!

LOMBARDI RICCARDO. Circa l'osservazione dell'onorevole Faletti vorrei prospettare il dubbio che gli accertamenti non siano fatti a scopo esclusivamente fiscale ed allora, in questo caso, i funzionari non sarebbero quelli del Ministero dell'industria, bensì quelli del Ministero delle finanze. In certo modo, quindi, la dizione che l'onorevole Faletti ritiene pleonastica sottolinea invece lo scopo degli accertamenti che non è quello fiscale ma di una più sana politica economica.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Dobbiamo sopprimere l'avverbio « anche »? Io lo avevo messo perché può darsi che domani il Ministero dell'industria non avendo a sufficienza propri funzionari, potrebbe eventualmente ricorrere a quelli delle prefetture.

PRESIDENTE. Lasciamo pure « anche ».

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Circa la questione del Ministero dei lavori pubblici non avrei la stessa posizione che ha assunto la Commissione dei lavori pubblici perché, per quanto riguarda il controllo del bilancio di esercizio, il Ministero dei la-

vori pubblici non ha competenza; ha competenza circa le concessioni. Il Ministero dell'interno, a sua volta, ha specifica competenza circa il controllo per le aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate. Mi sembra, pertanto, superfluo introdurre qui un altro concetto per queste ispezioni... Anche perché si parla semplicemente di aziende e di soggetti di diritto pubblico e non già di aziende commerciali.

PRESIDENTE. Allora il comma risulterebbe così:

« Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale, può disporre accertamenti, anche mediante ispezioni di propri funzionari, sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti ».

Mi sembra che il contenuto possa costituire argomento di articolo a se stante. Se non vi sono osservazioni voterei, perciò, l'articolo 2, costituito dai due commi già approvati, come articolo a se stante e poi voterei il presente comma come articolo 3.

(Consensi).

L'articolo 2 rimane quindi, così formulato:

« Le società, aziende, enti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'articolo 1.

Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 3 è, poi, del seguente tenore:

« Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 o sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — può disporre accertamenti — anche mediante ispezioni di propri funzionari — sulla

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4. Il testo originario di questo articolo nel testo governativo diceva

« Il Ministro per l'industria e il commercio, quando abbia motivo di ritenere che le disposizioni dell'articolo 1 non siano state osservate o quando accerti che le scritture non siano state tenute ai sensi dell'articolo 3, invita la società a fornire i chiarimenti e le giustificazioni necessari entro un termine stabilito nell'invito stesso.

Se la società omette di fornire i chiarimenti e le giustificazioni o questi non sono ritenuti sufficienti, il Ministro trasmette gli atti al pubblico ministero perché questi provochi dal tribunale competente gli opportuni provvedimenti.

Il tribunale, sentito in Camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, qualora l'irregolarità sia contestata, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società per i necessari accertamenti.

Se le irregolarità non sono contestate o sono accertate a seguito dell'ispezione, il tribunale può assegnare alla società un termine per la regolarizzazione o disporre la convocazione dell'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori o i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci ».

I relatori avevano proposto pochissimi emendamenti, semplicemente per allineare l'articolo a quelli precedenti, ed avevano suggerito di sostituire nei vari comma alla parola « società », le parole « società, aziende, enti ».

Al quarto comma, inoltre, l'aggiunta dopo la parola « assemblea » delle parole « dei soci o del consiglio d'amministrazione » e al quinto ed ultimo comma l'aggiunta alla parola « assemblea » delle parole. « dei soci od il consiglio d'amministrazione o riferisce agli enti in esso rappresentanti ». E questo perché le

aziende in questione non hanno soci, ma rappresentanze di enti pubblici.

Sarebbero, quindi, semplicemente degli emendamenti di correzione e di allineamento con i precedenti articoli. Senonché il governo sembra abbia osservazioni da formulare in proposito. Sentiamo, quindi, l'onorevole Ministro.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. In relazione all'aggiunta che abbiamo apportato in precedenza, è evidente che con essa dobbiamo prevedere un duplice regime giuridico, uno di carattere amministrativo riguardante le aziende e gli enti sottoposti comunque alla vigilanza di un organo dello Stato e l'altro concernente le società commerciali. In conseguenza di questo duplice regime, preferirei scindere l'articolo 4 (testo originario governativo) in due articoli, uno che prevede la procedura nei confronti delle aziende o altri enti pubblici, inadempienti, ed un altro che preveda la procedura nei confronti delle società commerciali.

Per il primo caso proporrei questa formulazione.

« Nel caso che le aziende e gli enti indicati nell'articolo 1 non presentino nei termini il bilancio di esercizio o quando le scritture presentate siano difformi dal modello o quando le scritture contabili non siano tenute ai sensi del primo comma dell'articolo 3 (divenuto ora articolo 2), il ministro per l'industria e commercio invita le aziende e gli enti predetti a presentare o a normalizzare il bilancio di esercizio o le scritture contabili...

FALETTI. « Invita », è troppo poco, meglio è mettere « obbliga » !

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non direi... Mi permetta di continuare la lettura dell'articolo:

« Qualora gli enti pubblici o le aziende predette non provvedano nel termine suesposto, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il ministro che esercita la vigilanza sull'ente o con la competente regione per gli enti a carattere regionale, può nominare un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Non sarebbe forse meglio proporre questo articolo? Questa proposta, riguarderebbe soltanto le aziende municipalizzate e gli enti per i quali noi abbiamo il dovere di provvedere.

Inoltre, non sarebbe più preciso dire specificatamente « enti a carattere regionale »?

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Non vorrei che venissero sottintese aziende che ricadono sotto il testo unico.

Debbo, inoltre, far notare che sarebbe bene, anche qui, dire « modelli » perché nei precedenti articoli abbiamo parlato appunto di modelli. Vale a dire: « ... quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure le rilevazioni aziendali eccetera, eccetera... ».

LOMBARDI RICCARDO. Va bene.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si chiarisce, anzi, perché nei precedenti articoli non era stato sufficientemente chiarito.

FALETTI. Ho sentito dire ad un certo punto « può ordinare l'ispezione della società ». Nel testo precedente era detto, per la verità, « può ordinare l'ispezione della amministrazione della società ». Mi pare che dire « ispezione della società » possa coinvolgere un compito assai più ampio. Tornerei, quindi, alla precedente formulazione.

BREGANZE. Per chiarimento. Una volta effettuata questa, chiamiamola così, ispezione, da parte del Ministero e stabiliti i termini, nella ipotesi che questi enti non rispondessero si tornerebbe alla procedura per così dire tribunizia o no? Perché abbiamo questo dubbio: se il dispensare questi enti dall'*iter* giudiziario sia conseguente al fatto che non abbiano personalità giuridica, o, invece, al semplice fatto dell'essere enti pubblici, non mi parrebbe questo un motivo sufficiente, in quanto, trattandosi di un capitale, non mi pare che sia giustificato un diverso trattamento in rapporto alle aziende private. Chiederei, quindi, un chiarimento all'onorevole Ministro.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. A prescindere dalla questione se esista o meno la personalità giuridica nelle aziende municipalizzate, è principio fondamentale nel nostro diritto amministrativo che, per le irregolarità compiute da questi enti vigilati, debba provvedere la pubblica amministrazione. È norma fondamentale ed è giusto che sia così, sia per celerità del provvedimento relativo sia per il fatto che lo Stato, che dichiara di esercitare la propria funzione di controllo su altri enti, verrebbe meno alle proprie prerogative qualora non fosse capace di farlo sugli enti che sono i propri.

BREGANZE. Volevo appunto sapere perché appaia qui evidente questa specie di differenza di trattamento.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è che siano trattati diversamente; semmai sono trattati più rigorosamente.

PRESIDENTE. Coordinato con i precedenti articoli, il testo di questo articolo 4 risulta il seguente:

« Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 non presentino nel termine di cui all'articolo 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od ente, ovvero sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 del testo governativo originario che, qualora approvato, diventerà l'articolo 5 nel nuovo testo del disegno di legge. Dell'articolo nel testo primitivo ho già dato lettura poc'anzi. Anche su questo il Governo ha qualche osservazione da formulare.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Più di forma che di sostanza, perché l'articolo si allinea a quello precedentemente approvato. Mi sembra che l'articolo 4 nella formulazione originaria non metta in luce adeguatamente la sanzione, nel caso di più grave inadempienza, vale a dire della mancata presentazione del bilancio, da parte delle società commerciali. Infatti, mi sembra che l'Autorità giudiziaria non possa intervenire prontamente e adeguatamente in questo caso. Pertanto, salvo il coordinamento della formulazione con quella dell'articolo testè approvato, io proporrei la seguente dizione.

« Qualora le società indicate nell'articolo 1 non presentino il bilancio di esercizio nel termine di cui all'articolo 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dal modello di cui all'articolo 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita i legali rappresentanti della società a pre-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

sentare, entro un congruo termine, il bilancio di esercizio in conformità delle disposizioni di legge.

Trascorso detto termine, ove non sia stato ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale perché presso questo ultimo provochi gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale sentito in Camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove ne ravvisi la opportunità, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata. Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nei casi di accertata grave irregolarità, il tribunale assegna alla società un termine per la regolarizzazione dell'irregolarità.

Nel caso più grave il tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo ».

LOMBARDI RICCARDO. Mi pare valga la pena di coordinare la formulazione con il precedente articolo. I casi sono due, uno di mancata presentazione del bilancio, l'altro di irregolarità.

BREGANZE. Un chiarimento. Non sarebbe meglio dire « trasmette gli atti al tribunale », anziché « trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica... »? Altrimenti potrebbe rimanere la perplessità o il dubbio.

GAVA, Ministro dell'industria e del commercio. Ma, da Roma il Ministro trasmette al tribunale di Roma, il quale poi provvede.

BREGANZE. D'accordo. E allora, dire: « ...al Procuratore della Repubblica di Roma oppure al Procuratore generale della Corte d'appello di Roma perché trasmetta all'organo competente ». Chiedo all'onorevole Gorini, relatore per la III Commissione (Giustizia), che ne pensa.

GORINI, Relatore per la III Commissione. Direi: « al Procuratore della Repubblica ».

PRESIDENTE. Possiamo dire: « Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente perché provochi, dal tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti ».

FORMICHELLA. Onorevole Presidente, chiedo la sospensione della discussione del disegno di legge ed il relativo rinvio ad altra seduta dato che si è ormai iniziata una seduta in aula e che vi è mancanza del numero legale in questa sede.

PRESIDENTE. Onorevole Formichella, quanto all'iniziata seduta in aula debbo dirle che siamo autorizzati dalla Presidenza della Camera a continuare i nostri lavori fin quando non vi si svolgano votazioni. Comunque lei ha facoltà di chiedere la verifica del numero legale appena avrà luogo la prossima votazione. L'articolo 5 nel nuovo testo del disegno di legge potrebbe essere così formulato:

« Qualora le società indicate nell'articolo 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'articolo 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio d'esercizio secondo i modelli di cui all'articolo 1, od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'articolo 2.

Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, presso il tribunale competente perché provochi, dal tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentito in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso di accertate irregolarità il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

FORMICHELLA. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Formichella è appoggiata?

Devo rilevare che la richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di deputati, e, pertanto, invito la Commissione a procedere alla votazione dell'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo. Ne do lettura:

« Le disposizioni della presente legge si applicano alle società indicate nell'articolo 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta, e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto.

Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi ».

I relatori propongono di aggiungere, alla seconda ed alla dodicesima riga, alla parola: « società » le parole: « , aziende, enti ». Inoltre propongono di aggiungere dopo la parola: « medesimi » le parole: « quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore ».

In relazione agli scopi del provvedimento è parso a tutti che non potessimo ignorare i grandi autoproduttori e autoconsumatori e quindi si è cercato di fare una eccezione per essi fissando dei limiti che non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata o i duecentocinquanta milioni di chilowattore.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono incluse le ferrovie dello Stato o sono escluse?

PRESIDENTE. Sono incluse.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Desidero dire questo: l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è un organo amministrativo, dipendente direttamente dal Ministero dei trasporti, ed io avrei dei dubbi gravi a proposito dell'intenzione di sottoporre

un organo statale dal punto di vista amministrativo alla stessa disciplina a cui sono state sottoposte le società commerciali e le aziende municipalizzate.

LOMBARDI RICCARDO. Con la dizione adottata all'articolo 1, l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non deve presentare il bilancio, ma un prospetto che serva di base.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme del nostro diritto amministrativo, è obbligata a presentare al Ministro competente, presidente dell'azienda stessa, il bilancio, e, secondo me, anche il prospetto dimostrativo. Mi sembra che si venga a ferire la competenza del Ministro se obblighiamo l'azienda a presentare il proprio bilancio ad un Ministro diverso, con le conseguenze che la legge comporta, compresa quella di mandare un commissario, cioè di sostituire il presidente, che è un Ministro, con un commissario inviato dal Ministro dell'industria.

LOMBARDI RICCARDO. È la stessa cosa che avviene per le aziende municipalizzate.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. No, perché non sono presiedute da un ministro ma sono aziende dipendenti e vigilate. Mi sembra che non si possa equiparare il caso dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a quello delle aziende municipalizzate. Noi dobbiamo guardare a quello che è il nostro diritto pubblico. Non posso nemmeno lontanamente fare la previsione che io, nella mia qualità di Ministro dell'industria, possa mandar via dalla presidenza dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il Ministro competente, sostituendolo con un commissario.

LOMBARDI RICCARDO. Per non perderci in discussioni, personalmente non ho difficoltà ad escludere le ferrovie dello Stato dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ho l'obbligo di segnalare alla vostra attenzione che, nell'intento della legge, si voleva ottenere un quadro generale della produzione elettrica nazionale. Se ella, onorevole Ministro, vuole escludere la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il quadro diventa incompleto. L'ipotesi che ella formula di venire ad un conflitto con il Ministro dei trasporti mi pare sia del tutto irrealistica. Mi pare che non sia da ipotizzare un conflitto di questo genere, perché lo stesso si potrebbe dire per le imprese elettriche dello Stato che dipendono dal Ministero delle partecipazioni statali.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Sarebbe una grave lacuna rinunciare ad avere il quadro generale dell'industria elettrica italiana. Del resto, agli effetti dell'articolo 2, le ferrovie dello Stato non sono tenute ad altro che ad inoltrare un prospetto dimostrativo del loro bilancio relativamente ai valori elettrici.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io non sono sicuro che nella locuzione «enti pubblici» sia compresa l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, perché in dottrina si è discusso molto in proposito e i pareri sono discordi. Alcuni dicono che si tratta di un ente di diritto pubblico, altri di un organo dello Stato che non ha niente a che vedere con il diritto pubblico. La questione potrebbe effettivamente sorgere in questa sede.

Se ella, onorevole Presidente, dice che lo scopo definitivo che vogliamo raggiungere è quello di avere un quadro completo delle forze energetiche, noi possiamo ottenerlo lo stesso, ma in questo caso, per ovviare a quegli assurdi che in ipotesi possono verificarsi, bisogna precisare che l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve soltanto mandare il prospetto dimostrativo al Ministro dell'industria, prevedendo una norma *ad hoc* che la esenti dalla disciplina prevista dall'intero disegno di legge.

LOMBARDI RICCARDO. Propongo un emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo, nel senso di aggiungere dopo le parole: «le società che hanno per oggetto...», le parole: «ivi compresa l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per questa ai soli fini statistici».

PRESIDENTE. Sarei del parere di redigere, invece, un articolo 6 aggiuntivo per ciò che concerne l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

QUARELLO. Non mi pare corretto che un disegno di legge di questo genere possa essere varato con una procedura così affrettata.

LOMBARDI RICCARDO. Sono due anni che lavoriamo per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non posso lasciar passare sotto silenzio le sue affermazioni, onorevole Quarello, che non rispondono a dati obiettivi. Questo disegno di legge ha avuto una lunghissima elaborazione; abbiamo attentamente studiato lo schema proposto sia alla X Commissione (Industria) sia in sede di Commissioni riunite III (Giustizia) e X (Industria). Non so che cosa si possa ulteriormente pretendere.

D'altronde, debbo osservare che ella è stato intempestivo perché solleva una tale obiezione proprio quando siamo al termine della questione.

QUARELLO. Forse ci si dimentica che vi sono molte leggi, già approvate, che per ragioni tecniche non vengono applicate. Non vorrei che anche questa legge, fatta in una maniera così affrettata, ad un certo momento, rimanga inattuata nella sua applicazione.

PRESIDENTE. Insisto nel ritenere inesatta la sua osservazione. Pongo, quindi, in votazione, l'emendamento proposto dai relatori alla prima ed alla dodicesima riga e del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione anche il secondo emendamento aggiuntivo proposto dai relatori e del quale ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane, pertanto, così formulato:

«Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti indicati nell'articolo 1 anche se non siano richiamati all'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta, e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto.

Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Rimangono per altro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilovattore».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Rimane il problema relativo alle Ferrovie dello Stato che risolverei con un articolo aggiuntivo così formulato:

«Ai fini della presente legge l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta al solo obbligo di presentare ogni anno al

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Ministro dell'industria e commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'articolo 1 ».

FORMICHELLA. Prima di passare alla votazione dell'intero disegno di legge, devo dichiarare che esso è un'aperta violazione delle norme del codice civile. Pertanto dichiaro di votare contro.

PREZIOSI. Per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Formichella dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni di voto che, pur se avvenute in sede di arti-

colo 7 si intendono, evidentemente, fatte per l'intero complesso del disegno di legge, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Al disegno di legge sono allegati, come è precisato all'articolo 1, i seguenti schemi di stato patrimoniali e di conto economico.

Essi costituiscono il fulcro della legge che oggi abbiamo esaminato. Ne do ancora una volta lettura:

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

STATO PATRIMON

DARE

TERRENI	L.
FABBRICATI	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN ESERCIZIO:		
impianti di produzione	L.
linee di trasporto	L.
stazioni di trasformazione	L.
reti di distribuzione	L.
		<hr/>
IMPIANTI ELETTRICI IN COSTRUZIONE	L.
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	L.
MOBILI, DOTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, ATTREZZATURE	L.
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	L.
SCORTE D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.
combustibili ed altre scorte	L.
		<hr/>
		L.
.....		L.
.....		L.
		} (altre attività patrimoniali non comprese nelle classi sopra e sotto elencate) }
CASSA E VALORI ASSIMILATI	L.
TITOLI DI CREDITO E REDDITO FISSO:		
obbligazioni di società ed enti collegati	L.
altri titoli di credito a reddito fisso	L.
		<hr/>
		L.
AZIONI PROPRIE (art. 2357 codice civile)	L.
AZIONI E QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRE AZIONI E QUOTE CAPITALE	L.
AZIONISTI IN CONTO SOTTOSCRIZIONI	L.
BANCHE	L.
EFFETTI ATTIVI	L.
CREDITI VERSO UTENTI	L.
CREDITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI	L.
ANTICIPI A FORNITORI	L.
CREDITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI CREDITI	L.
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	L.
PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	L.
PERDITE DELL'ESERCIZIO 19..	L.
		<hr/>
	a pareggio	L.
		<hr/>
CONTI D'ORDINE		
CAUZIONI	L.
AVALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI	L.
ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	L.
		<hr/>
	a pareggio	L.
		<hr/>

DICEMBRE 19..

AVERE

DO AMMORTAMENTO:

fabbricati	L.	
impianti elettrici in esercizio	L.	
altri impianti e macchinari	L.	
mobili, dotazioni tecnico amministrative, attrezzature	L.	
		<u>.....</u>	L.

DO SUPPLEMENTARE D'AMMORTAMENTO E RINNOVO (*quote d'ammortamento oltre i massimali messi dal fisco non distintamente assegnate*) L.

DO SVALUTAZIONE CREDITI L.

DO RISCHI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE L.

DO INDENNITÀ E PREVIDENZE AL PERSONALE L.

. } (*altre passività patrimoniali non com-*
prese nelle categorie sopra e sotto elencate) } L.

. } L.

ITI CON GARANZIA REALE L.

RI MUTUI L.

LIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI L.

RE OBBLIGAZIONI L.

ITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI L.

ICIPI E DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI UTENTI L.

CHE L.

ETTI PASSIVI L.

NITORI L.

ITI PER TRATTENUTE E CONTRIBUTI SOCIALI L.

ITI PER IMPOSTE, CANONI, RIVALSE FISCALI L.

ITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI L.

RI DEBITI L.

EI E RISCONTI PASSIVI L.

totale delle passività L.

ITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE L.

ERVE:

riserva legale L.

riserva statutaria L.

riserva per conguaglio monetario L.

riserva per conguaglio monetario eccedente la rivalutazione del capitale

e della riserva legale L.

altre riserve L.

..... L.

ANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI L.

LE NETTO DELL'ESERCIZIO 19.. L.

..... L.

a pareggio L.

CONTI D'ORDINE

UZIONI L.

ALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI L.

TRI AVALLI E FIDEIUSSIONI L.

TRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO L.

..... L.

a pareggio L.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

CONTO ECONOMICO DELL'ESERC

DARE

ENERGIA FATTURATA DA ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh.	<u> </u>	L.
		(000)	
SCORTE INIZIALI D'ESERCIZIO:			
materiali ed apparecchi a magazzino	L.		
combustibili ed altre scorte	L.	<u> </u>	L.
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO:			
sugli impianti elettrici in esercizio	L.		
sugli altri impianti e macchinari	L.		
su mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature	L.		
per fondo supplementare d'ammortamento e rinnovo	L.	<u> </u>	L.
SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO:			
di spese e perdite da ammortizzare			L.
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO:			
in fondo svalutazione crediti	L.		
in fondo rischi e sopravvenienze passive	L.		
in fondo indennità e previdenze al personale	L.	<u> </u>	L.
STORNI DALLE ATTIVITÀ IN CORSO D'AMMORTAMENTO:			
delle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio			L.
.			L.
.			L.
		{ (altri componenti negativi del reddito d'esercizio non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate) }	
			L.
SPESE DI PERSONALE.			
stipendi salari ed altre remunerazioni al personale	L.		
oneri sociali obbligatori	L.		
spese sociali facoltative a favore del personale	L.		
indennità di licenziamento e simili erogate nell'esercizio	L.	<u> </u>	L.
SPESE PER CONSULENZE, INTERESSENZE E SIMILI			L.
ACQUISTI DI COMBUSTIBILI ED ALTRE SCORTE			L.
ACQUISTI DI MATERIALI ED APPARECCHI			L.
SPESE PER LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI			L.
INTERESSI E SCONTI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			L.
PERDITE SU CREDITI E SU TITOLI			L.
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE			L.
CONTRIBUTI A COMUNI MONTANI, CANONI DI DERIVAZIONE, TASSE DI LICENZA			L.
IMPOSTE E TASSE			L.
SPESE DI PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E STAMPA			L.
ALTRE SPESE GENERALI D'ESERCIZIO			L.
EROGAZIONI BENEFICHE E LIBERALITÀ			L.
	somma dei componenti negativi del reddito d'esercizio		L.
	UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 19..		L.
		a pareggio	L.

 LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Dopo quanto abbiamo approvato ritengo necessario modificare il titolo del disegno di legge.

Gli onorevoli relatori hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di pro-

duzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas » (579):

Presenti e votanti	59
Maggioranza	30
Voti favorevoli	49
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Della III Commissione (Giustizia) i deputati: Amadei, Amiconi, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bernardi Guido, Bottonelli, Breganze, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Degli Occhi, Floreanini Gisella, Formichella, Foschini, Fumagalli, Gorini, Gorreri, La Rocca, Lopardi, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Musolino, Musotto, Preziosi, Schirò, Silvestri, Targetti.

Della X Commissione (Industria) i deputati: Alessandrini, Biaggi, Buttè, Caprara, Cibotto, Di Prisco, Dosi, Failla, Faletti, Faralli, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Longoni, Marangoni Spartaco, Montelatici, Natoli Aldo, Novella, Pedini, Quarello, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Valsecchi, Villabruna, Zanotti, Zerbi.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI